



11.11.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

(96/2013)

Oggetto: Parere motivato del parlamento maltese sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)0534 – 2013/0255(APP))

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

In virtù del regolamento del Parlamento europeo, la commissione giuridica è competente per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Si trasmette in allegato, per conoscenza, un parere motivato del parlamento maltese sulla proposta in oggetto.

**PARERE MOTIVATO: PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
CHE ISTITUISCE LA PROCURA EUROPEA (COM(2013)534)**

1. Fondamenti

In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali possono, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.

2. Parere motivato

2.1 Il potere dell'Unione di agire

Il parlamento maltese ritiene che la proposta non sia conforme al principio di sussidiarietà. Pur essendo a favore della creazione di una qualche forma di Procura europea (PE), il parlamento maltese non ritiene che la struttura e le competenze della PE, come proposta dalla Commissione, rappresentino l'unica e la migliore soluzione ipotizzabile, ed è proprio per questo motivo che il parlamento maltese ritiene che siano possibili, per questa entità, strutture diverse, alternative, più rispettose del principio di sussidiarietà.

Il parlamento maltese ritiene che il principio di sussidiarietà, per sua stessa natura, sia piuttosto soggettivo e che, sebbene non ne venga data alcuna definizione, l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea consenta all'Unione di agire “soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri”.

2.2 Misure contenute nella proposta

L'istituzione della procura europea (PE), che mira a combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 86 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce uno sviluppo molto positivo poiché questi reati impattano sui bilanci di tutti gli Stati membri e il parlamento maltese ritiene che la creazione di questa Procura sarà un valore aggiunto. L'articolo 86 stabilisce che la Procura europea sia competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i loro complici e che essa eserciti l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

Il parlamento maltese è del parere che tale disposizione non sia conforme al principio di sussidiarietà. Ritiene che la formulazione di questa proposta sulle funzioni e le competenze della PE non sia necessariamente il metodo migliore e meno invasivo per conseguire i legittimi obiettivi di questa proposta.

Inoltre, la Costituzione di Malta prevede che il procuratore generale non sia soggetto alla direzione o al controllo di altre persone o autorità. Il parlamento maltese ritiene, in effetti, che

le indagini e i procedimenti penali debbano essere sempre mantenuti quanto più vicino possibile al livello nazionale, soprattutto considerando che questa materia è parte integrante del nostro diritto penale e che, tra l'altro, riguarda la nostra sovranità nazionale.

2.3 Conclusioni

Il parlamento maltese ritiene che la creazione e l'istituzione della PE, di per sé, non violino il principio di sussidiarietà, in quanto questo è un obbligo per Malta, ai sensi del trattato, e Malta non si è mai opposta. Come sopra indicato, il parlamento ritiene che siano la struttura e le competenze di questa Procura a non essere conformi al principio.

Il parlamento maltese ritiene che la proposta della Commissione per quanto riguarda il modo in cui si prevede di istituire la PE non costituisca l'opzione migliore e che vi siano altre alternative che, soprattutto, rispettino il principio di sussidiarietà. Inoltre, il parlamento ritiene che una struttura collegiale potrebbe, apportando nel contempo valore aggiunto, preservare la legittimità della struttura in sé e per sé, poiché questa legittimità proverrebbe direttamente dagli Stati membri.